



CITTÀ DI NARNI

Regolamento Tariffa Igiene Ambientale (TIA)

Indice

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Presupposti della tariffa.
- Art. 3 – Soggetti obbligati al pagamento.
- Art. 4 – Articolazione delle tariffe.
- Art. 5 – Superfici soggette a tariffa.
- Art. 6 – Superfici non soggette alla tariffa.
- Art. 7 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree.
- Art. 8 – Servizio attivo.
- Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.
- Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.
- Art. 11 – Tariffa giornaliera.
- Art. 12 – Sconti per collaborazione attiva. Riduzione della tariffa.
- Art. 13 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio socio-economico.
- Art. 14 – Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione.
- Art. 15 – Riscossione.
- Art. 16 – Pagamenti.
- Art. 17 – Rimborsi.
- Art. 18 – Controllo e recupero della tariffa.
- Art. 19 – Tasse, imposte ed addizionali.
- Art. 20 – Prescrizione.
- Art. 21 – Istanza di contestazione.
- Art. 22 – Trattamento dei dati personali.
- Art. 23 – Norme transitorie e finali.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

[1] Nel Comune di Narni è istituita ed applicata in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2006, la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158. L'applicazione della tariffa è disciplinata dal presente regolamento.

[2] La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 5.2.1997 n. 22, oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 21, comma 2, del predetto decreto legislativo.

[3] La tariffa da applicare alle utenze per ciascun anno solare è definita, sia per la quota fissa che per la quota variabile, con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo e della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158.

[4] In caso di mancata deliberazione entro il termine stabilito, si intende prorogata la tariffa vigente.

[4 bis] La determinazione annuale della tariffa prevederà i termini massimi della fatturazione e della riscossione che comunque non potranno essere superiori al semestre di ciascun anno e potranno contenere nella fatturazione dell'acconto, eventuali conguagli per l'anno precedente.

[5] Nelle more della determinazione annuale della tariffa a seguito di proroga del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applica provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.

[6] La tariffa può essere modificata in aumento o in diminuzione nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio svolto, ovvero in presenza di rilevanti e accertate anomalie nell'associazione con le classi di attività, o, in ultimo, in presenza di giustificati e motivati scostamenti rispetto alle misure tariffarie di previsione; la modificazione tariffaria deve sempre rispettare l'equilibrio dei costi di gestione definiti dal piano economico. La variazione della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

[7] La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio.

Art. 2 – Presupposti della tariffa

[1] La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione – da chiunque effettuata - di locali od aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

[2] A tal fine l'esistenza di arredamento o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione gas, acqua, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile finchè queste condizioni permangono, salvo prova contraria. Anche in mancanza dei presupposti di cui al periodo precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione al pagamento della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, occorrendo a tal fine la presentazione della specifica denuncia come stabilito dal successivo art. 14.

Art. 3 – Soggetti obbligati al pagamento

[1] La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali e aree scoperte, a qualunque titolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido anche se non conviventi.

[2] Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

[3] Per le parti in comune di condomini o di multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

[4] Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.

[5] Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

[6] Per i locali ad uso abitativo ceduti in uso o locati per periodi inferiori all'anno, rimane obbligato al pagamento della tariffa il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene. Nel caso di sub-locazione per periodi inferiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare del contratto di locazione pluriennale.

[7] Nel caso di associazioni non riconosciute, comitati ed altre organizzazioni prive di personalità giuridica, il legale rappresentante è obbligato in solido al pagamento della tariffa.

Art. 4 – Articolazione delle tariffe

[1] La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione delle tariffe da applicare alle singole tipologie di utenza ed è determinata secondo i criteri sperimentali specifici indicati nel presente Regolamento, nel provvedimento di approvazione del piano finanziario e nelle disposizioni del regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato approvato con il D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

[2] La tariffa è commisurata ai 365 (trecentosessantacinque) giorni dell'anno, è articolata per fasce di utenza e territoriali ed è applicata per anno solare.

[3] La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, salvo quanto previsto dal comma 4 art. 23 del presente Regolamento, ed esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari, ai sensi dell'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22.

[4] In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97 e dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/99, il Comune assicura l'agevolazione per le utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa e/o alla parte variabile della tariffa in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche, nei modi e nelle quantità indicati nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe.

Art. 5 – Superfici soggette a tariffa.

[1] Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo 6.

[2] Costituiscono oggetto per l'applicazione della tariffa tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime. Relativamente ai locali si precisa che:

- **Per le utenze domestiche**, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, bagni, scale, vani scala ecc...) così come le superfici dei locali di servizio, anche se

interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc..). Sono inclusi i parcheggi coperti ad uso esclusivo.

- **Per le utenze non domestiche** sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa per l'intera superficie se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, intendendosi per tali quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività (quali, a titolo di esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materiali o prodotti).
Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private sono computati: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

Art. 6 – Superfici non soggette alla tariffa.

[1] Oltre agli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto, sono esclusi dall'applicazione della medesima anche i seguenti locali ed aree:

a) Locali:

1. non allacciati ad alcun servizio di rete e privi di qualunque arredo;
2. di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente ai periodi di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
3. di pertinenza dei fondi agricoli strumentali all'esercizio dell'attività di agricoltore o coltivatore diretto. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, esclusivamente per le serre a terra;
4. balconi, verande, terrazze e porticati, aperti almeno su tre lati;
5. solai, sottotetti, soffitte, ripostigli e simili limitatamente alle parti di altezza non superiore a m.1,50;

6. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, silos, celle frigorifere, serbatoi, cisterne, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;
7. locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e alloggi per portieri;
8. locali adibiti all'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
9. sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

b) Aree:

1. impraticabili o intercluse da recinzione;
2. in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
3. adibite a verde;
4. adibita in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
5. destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura ed allevamento e serre;
6. aree coperte e scoperte riservate all'attività agonistica degli impianti sportivi
7. giardini, orti, aree cortilizie, viali;
8. parcheggi scoperti ad uso privato e pubblico ubicati su suolo comunale, aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno, accessori di locali ad uso non domestico, o comunque costituenti pertinenza.

c) Eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso esse sono oggetto di valutazione da parte dell'ente gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

[2] Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione, e comunque sempre a fare data dall'eventuale comunicazione, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo. Inoltre per le fattispecie di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma 1, lettera a) tali circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i provvedimenti.

[3] In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di

regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

[4] In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani, e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, ove risulti difficile determinare le superfici in cui si producono rifiuti non assimilabili, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, sono individuate le seguenti riduzioni di superficie (ad esclusione dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi), secondo il tipo di attività svolta:

ATTIVITA' E PERCENTUALE DI RIDUZIONE:

Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti	40%
Distributori di carburante	10%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
Officine metalmeccaniche	20%
Canili	10%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici,odontotecnici, veterinari	15%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie,ceramiche	30%
Per qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma si fa riferimento a criteri di analogia	

[5] Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, presentando in occasione della denuncia originaria il MUD dell'ultimo anno (o se non dovuto una dichiarazione che attesti la produzione esclusiva di rifiuti speciali) e una breve relazione esplicativa dell'attività svolta. Per gli anni successivi i dati si considerano confermati ad eccezione del caso in cui non vi sia un'espressa comunicazione da parte dell'utenza medesima.

[6] Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree.

[1] La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.

[2] La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

[3] La superficie coperta dei vani utilizzati come soffitte o mansarde è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme la superficie si computa solo per la parte con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

Art. 8 – Servizio attivo.

[1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.

[2] Per le utenze che si trovano fuori dalle zone in cui il servizio è attivato ed effettivamente svolto, e quindi la distanza tra l'inizio della strada comunale e il più vicino punto di raccolta è superiore a 300m., la quota variabile della tariffa è ridotta del 70%. La riduzione della tariffa compete sino a che persistono le condizioni dichiarate o riscontrate.

[3] L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (motivazioni sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

[1] Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare le famiglie più numerose e le minori dimensioni dei locali.

[2] La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammi, prodotta dalla singola utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica

un sistema presuntivo desumibile sulla base del metodo normalizzato definito dal D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158.

[3] I coefficienti Ka e Kb da applicare - anno per anno - nella determinazione tariffaria sono indicati nella documentazione allegata alla deliberazione di approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe.

[4] La determinazione tariffaria delle utenze domestiche dovrà tenere conto delle dinamiche connesse alla produzione dei rifiuti, e dell'incidenza dei nuclei familiari risultanti a seguito dell'applicazione del Kb, anche articolando la tariffa tra utenze domestiche dei residenti e utenze domestiche dei non residenti.

[5] Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono ulteriormente suddivise in:

- domestiche residenti
- domestiche non residenti o non stabilmente attive

[6] Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Ai fini dell'applicazione della tariffa il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune.

Dal numero complessivo sono esclusi i componenti che risultano permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa a richiesta dell'interessato previa presentazione della relativa documentazione, con decorrenza dalla data del ricovero.

[7] Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti ricavato dalla seguente tabella:

Da mq.	A mq	Componenti
0	30	1
31	60	2
61	90	3
91	110	4
111	150	5
151	oltre	6

Lo stesso criterio è applicato anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (per esempio, seconda casa) da un soggetto residente nel Comune o iscritto all'AIRE.

[8] Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto destinatario del servizio al soggetto gestore con la sottoscrizione dell'impegno a non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

[1] Per le utenze non domestiche in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente K_c relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune sulla base del metodo normalizzato definito dal D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158.

[2] Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tale sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, ai sensi di quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158.

[3] I coefficienti K_c e K_d , da applicare - anno per anno - nella determinazione della Tariffa, sono indicati nella documentazione allegata alla deliberazione di approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe.

[4] I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

[5] L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. A tal fine l'utente dovrà indicare nella comunicazione di inizio o variazione di occupazione anche il codice ISTAT dell'attività.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito dello stesso locale, o area scoperta, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'ente gestore il rilascio, la modifica o la cessazione delle licenze e/o autorizzazioni o dichiarazioni per l'esercizio di attività commerciali o di pubblico esercizio.

[6] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, si applica all'intera superficie la tariffa delle utenze non domestiche.

[7] Sono utenze non domestiche non stabilmente attive quelle utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o comunque per un periodo, anche non continuativo, inferiore a sei mesi nel corso dell'anno solare. Rientrano in questa fattispecie le utenze che occupano in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa. Per tali utenze la quota variabile della tariffa si applica, per l'intero anno, con la riduzione di un terzo.

Tale riduzione sarà applicata a seguito di richiesta all'Ente gestore previa presentazione di specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi, dichiarando l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione.

Art. 11 – Tariffa giornaliera.

[1] Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione inferiore a sei mesi.

[2] La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

[3] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecento sessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20% (venti per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

[4] In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel metodo normalizzato, è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

[5] L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmetterà comunicazione al soggetto gestore del servizio ai fini dell'applicazione della tariffa.

[6] La tariffa non è dovuta se l'importo è inferiore a 3 euro.

[7] Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera l'intestatario della relativa autorizzazione o concessione comunale.

[8] Sono escluse dal pagamento della tariffa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93, lettere a), c), e), f).

Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, non comportanti attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; l'Amministrazione comunale potrà concedere, con apposito atto deliberativo, l'esenzione anche se l'occupazione comporta la somministrazione di alimenti e bevande;

occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palio di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, ecc, di durata non superiore a 12 ore continuative;

occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edilizia ad eccezione dei box ad uso ufficio e spogliatoio e le baracche ad uso mensa per gli operai;

occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non venga effettuata attività di lucro;

occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;

In caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.

Art. 12 – Sconti per collaborazione attiva. Riduzione della tariffa.

[1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi, nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

[2] Possono essere stabilite agevolazioni per la raccolta differenziata, come previsto dall'art. 49 comma 10 del D. Lgs. 22/97 e dall'art. 7 comma 1 DPR 158/99, anche attraverso

l'abbattimento della parte variabile della tariffa o mediante appositi incentivi economici nella fase sperimentale, per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

[3] Le forme di riduzione e gli incentivi economici vengono stabiliti annualmente con la deliberazione che determina le tariffe da applicare.

[4] In caso di contestuale spettanza, a favore del medesimo soggetto, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa non può superare il 100% della parte variabile della tariffa stessa.

Art. 13 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio socio-economico.

[1] Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere, previa approvazione di apposita delibera di individuazione dei requisiti da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In tal caso, le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE, e la differenza fra la tariffa dovuta e quella agevolata verrà posta a carico del bilancio comunale.

[2] I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi agevolativi, e la misura di questi ultimi, verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'Amministrazione Comunale. Tale atto conterrà anche i termini temporali entro cui i soggetti interessati dovranno presentare specifica e motivata domanda per il conseguimento dell'agevolazione, nonché la richiesta della documentazione idonea a comprovare il diritto all'intervento richiesto.

[3] La concessione degli interventi agevolativi di cui al presente articolo, una volta stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito atto, verrà comunicata all'interessato ed al soggetto gestore. Il gettito tariffario ad essi corrispondenti sarà versato dal Comune al gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.

[4] Al fine di agevolare i nuclei famigliari più numerosi, l'Amministrazione può prevedere una riduzione pari al 15% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche residenti composte da 6 o più unità e occupanti una superficie pari o inferiore a mq 100.

[5] Le esenzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo avranno effetto dalla data di esecutività della delibera di Giunta Comunale di concessione delle stesse.

[6] Il soggetto interessato è tenuto a denunciare al Comune il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento agevolativo; l'intervento decade con effetto dalla data definita nella comunicazione o da quella eventualmente accertata d'ufficio in caso di denuncia omessa o infedele.

Art. 14 – Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione.

[1] L'obbligo del pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 2 o da data - sia anteriore che successiva - espressamente indicata nella denuncia presentata dai soggetti destinatari del servizio.

[2] La denuncia deve contenere tutti gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa. In particolare:

- per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) numero degli occupanti dell'abitazione , se residenti;
- c) ubicazione, superficie, identificativi catastali e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- d) data di inizio della conduzione, dell'occupazione, della detenzione o della variazione;
- e) generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo del/i proprietario/i e relativo indirizzo, se soggetto/i diverso/i dal conduttore, occupante o detentore;

- per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
- c) attività svolta;
- d) ubicazione, superficie, identificativi catastali e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
- d) data di inizio della conduzione, dell'occupazione, della detenzione, o della variazione;

e) generalità o denominazione del/i proprietario/i e relativo indirizzo, se soggetto/i diverso/i dal conduttore, occupante o detentore.

La denuncia deve essere presentata al soggetto gestore entro 90 giorni dalla data effettiva dell'inizio della conduzione/occupazione dei locali e/o delle aree coperte/scoperte. In caso di presentazione tramite il servizio postale, alla denuncia dovrà essere allegata fotocopia leggibile di documento d'identità del sottoscrittore e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non siano intervenute variazioni.

[3] L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utente.

[4] La cessazione dell'utenza decorre dal giorno stesso del ricevimento della denuncia da parte del gestore.

[5] La comunicazione di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente
- la data di cessazione dell'occupazione o conduzione
- l'ubicazione dei locali o aree e la loro destinazione d'uso
- generalità dell'eventuale subentrante
- generalità del proprietario, se altro
- data di presentazione
- sottoscrizione

[6] I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni che possono essere acquisite periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, riguardanti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

[7] La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione perviene entro i successivi 90 giorni.

[8] In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

[9] Le variazioni nel corso dell'anno, compresi i subentri e le cessazioni, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, danno diritto alla conseguente modifica della tariffa a decorrere dalla data di variazione dichiarata dall'interessato.

[10] Il gestore del servizio provvede direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (ad esempio Anagrafe Comunale, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Agenzia del Territorio, Catasto Elettrico ecc.) o dai dati risultanti dalle anagrafi dei pubblici servizi di erogazione acqua, gas, telefono, energia elettrica, provvedendo a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

Art. 15 – Riscossione.

[1] Il gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D. Lgs. 22/1997. In applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, il gestore del servizio può procedere alla riscossione coattiva della tariffa di igiene ambientale mediante formazione di ruolo da affidare al concessionario della riscossione, ovvero attraverso la procedura di coazione disciplinata dal Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910.

[2] L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in semestri; eventuali conguagli relativi ad anni precedenti ed all'anno in corso potranno essere riscossi in sede di acconto dell'anno successivo.

[3] La tariffa giornaliera di cui al precedente art. 11 può essere riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento, da parte del soggetto gestore, delle comunicazioni relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per gli spettacoli viaggianti e per le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) il pagamento della tariffa deve essere effettuato in via anticipata rispetto all'inizio dell'occupazione.

Art. 16 – Pagamenti.

[1] Il pagamento va effettuato entro i termini di scadenza indicati nella bolletta-fattura.

[2] Le bollette/fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

[3] I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento, per il tempo di effettivo ritardo.

[4] Trascorsi novanta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva, con addebito delle conseguenti maggiori spese di riscossione.

[5] Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, valutate le difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, è possibile dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate bimestrali; per il periodo di dilazione saranno addebitati gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti percentuali. I pagamenti delle singole rate dovranno essere effettuati entro il termine di scadenza secondo le indicazioni fornite con la comunicazione di accoglimento della richiesta, pena la revoca della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

Art. 17 - Rimborsi

[1]. Le modifiche inerenti gli elementi che comportino variazione della tariffa in corso d'anno possono essere conteggiate nelle tariffazioni successive mediante conguaglio compensativo.

[2]. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della relativa comunicazione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente e nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.

[3]. L'utente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

[4]. Sull'istanza di rimborso l'ente gestore procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi semestrali nella misura pari al saggio legale, decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza.

[5]. Non si procede a rimborso quando la somma riconosciuta a seguito dell'istanza è inferiore a euro 5,17

Art. 18 – Controllo e recupero della tariffa.

[1] Il gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. A tal fine potrà:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- accedere alle banche dati in possesso del Comune, nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- richiedere ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici (Camera di Commercio, Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.) dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze;
- accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il gestore del servizio dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

[3] Per accedere agli immobili, il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento. Per le operazioni di cui sopra, l'ente gestore ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente o di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale l'ente gestore può stipulare apposite convenzioni previa comunicazione e autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

[4] In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727e 2729 del Codice Civile.

[5] Il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

[6] In caso di denuncia infedele o incompleta o di mancata denuncia, il gestore provvederà a contestare le infedeltà, le incompletezze e le omissioni, notificando all'utente mediante raccomandata postale A/R apposito motivato avviso recante anche l'indicazione delle

somme dovute a titolo di tariffa, accessori e penalità. L'avviso deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 come integrato dall'art. 3-bis del D.L. 30.9.2005 n. 203 convertito con modificazioni nella L. 2.12.2005 n. 248, avverso l'avviso potrà essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni entro 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità previste dal citato D. Lgs. 546/1992.

Entro giorni 30 dalla data del ricevimento dell'avviso l'utente potrà comunque chiederne il riesame; la richiesta di riesame non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

[7] Nei casi di omessa denuncia di inizio utenza, di denuncia infedele, di denuncia pervenuta oltre i termini stabiliti o di omessa comunicazione di variazione, il gestore, in aggiunta alla tariffa della categoria di riferimento ed agli interessi di mora calcolati nella misura prevista dal precedente articolo 16, applicherà a titolo di penalità il 100% del valore della tariffa dovuta per il periodo decorrente dalla data accertata di inizio effettivo dell'occupazione o conduzione e fino alla data di contestazione o alla data di ricevimento della denuncia tardiva. Nel caso di regolarizzazione spontanea dell'omissione o dell'infedeltà entro 30 giorni il gestore applicherà a titolo di penalità il 20% del valore della tariffa dovuta.

Il trasgressore può addivenire alla definizione agevolata della contestazione provvedendo, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di contestazione, ad effettuare il pagamento dell'importo della tariffa, degli interessi e di 1/4 delle penalità sopraindicate.

[8] Il gestore in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.

[9] Il gestore provvederà alla riscossione coattiva in proprio secondo la normativa vigente, inoltre per la successiva attuazione della fase esecutiva, provvederà a dotarsi di un Ufficiale della Riscossione ai sensi dell'art. 42 del DLgs n. 112 del 13 aprile 1999.

Art. 19 – Tasse, imposte ed addizionali.

[1] Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.

[2] La tariffa applicata è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

[3] Eventuali altre tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

Art. 20 – Prescrizione.

[1] Il servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.

Art. 21 – Istanza di contestazione.

[1] L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al gestore del servizio esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.

[2] Il gestore risponde alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

[1] I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003. Ai soggetti diversi dal gestore, incaricati dal medesimo all'espletamento delle attività riguardanti l'applicazione della tariffa, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto del citato D. Lgs. 196/2003. I titolari del trattamento dei dati, sono, conseguentemente, i soggetti terzi a cui sono affidate le attività predette.

[2] Qualora il gestore, a supporto della propria attività di gestione della tariffa, affidi ad un soggetto terzo un incarico funzionale alla gestione della tariffa, possono essere trasferiti allo stesso i dati acquisiti per l'applicazione della tariffa ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.

Art. 23 – Norme transitorie e finali.

[1] Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006; dalla medesima data sono soppresse tutte le disposizioni comunali in contrasto con il presente Regolamento.

[2] Dal 1° gennaio 2006 è soppressa l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507. E' fatta salva, come da art. 19 del presente Regolamento, l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.92, n. 504. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

[3] Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tassa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

[4] L'accertamento e la riscossione della Tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2005, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dalla competente struttura organizzativa del Comune.

Fino al 31 dicembre 2007 la copertura dei costi del settore può essere raggiunta non esclusivamente attraverso la Tariffa ma anche con una quota a carico del Bilancio Comunale.

[5] Il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani conserva la propria efficacia nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al tributo di competenza fino al 31 dicembre 2005.

[6] A far data dal 1° gennaio 2006 in via transitoria il gestore assumerà come validi i dati risultanti dagli archivi informatici comunali relativi alla gestione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

[7] Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5.2.1997 n. 22, nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158 e alle norme di legge richiamate dai decreti più sopra indicati.

